



COMUNE DI CHIETI

Prot. n.

40450

Ordinanza n.

5

Chieti li

27 OTT. 2020

IL SINDACO

Premesso che, durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'art 6, comma 4, lettera e) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 – 16.01.2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021** transitano lungo le strade comunali del Comune di Chieti devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchievoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchievoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, con almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con almeno quattro ruote) e O (rimorchi) superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchioleoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote, al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Si ricorda che le categorie di veicoli, sopra menzionate, rispondono alle seguenti definizioni:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.;
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t.;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t. ma non sup. a 3,5 t.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale conforme al modello allegato.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Abruzzo, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente, Soc. Teateservizi, Soc. di Trasporto Pubblico.

Il Comandante della P.M.
Ten. Col. Adv. Donatella Di Giovanni

IL SINDACO
Dott. Pietro Diego Ferrara

